



COMUNE DI GIOIA DEL COLLE

(Città Metropolitana di Bari)

ORDINANZA N.	103
Data:	25/05/2026
SINDACO	

ORDINANZA DEL SINDACO

Assunta il giorno VENTICINQUE del mese di MAGGIO dell'anno DUEMILAVENTISEI dal Sindaco.

Oggetto:

DIVIETO DI VENDITA E CONSUMO DI ALIMENTI E BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO O IN LATTINE DI ALLUMINIO IN DETERMINATE AREE URBANE E FASCE ORARIE, IN OCCASIONE DEI SOLENNI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEL SANTO PATRONO SAN FILIPPO NERI, PREVISTI DAL 25 MAGGIO 2026 AL 28 MAGGIO 2026.

IL SINDACO

MASTRANGELO GIOVANNI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

IL SINDACO

PREMESSO che

- nei giorni compresi tra il 25 e il 29 maggio 2026 si svolgeranno nel territorio di questo Comune le tradizionali ed attese manifestazioni civili e religiose legate alla "Festa di San Filippo 2026;
- il ricco programma delle celebrazioni e delle attività ricreative correlate, ivi inclusa l'installazione delle attrazioni del Luna Park e delle aree destinate alle attività commerciali e fieristiche, attira storicamente un rilevante afflusso di visitatori, turisti e residenti, determinando una straordinaria e concentrata densità di pubblico, in particolar modo durante le fasce orarie serali e notturne;

RICHIAMATE:

- la nota del Ministero dell'Interno datata 18 luglio 2018, recante le direttive e i modelli organizzativo-procedurali volti a garantire elevati livelli di sicurezza (Safety e Security) in occasione di manifestazioni pubbliche e grandi eventi all'aperto;
- le vigenti disposizioni del Documento Unico del Commercio (DUC) del Comune di Gioia del Colle, che regolamentano la localizzazione, le modalità di esercizio e le prescrizioni di sicurezza per le attività commerciali e di somministrazione su aree pubbliche in occasione di fiere e feste patronali;
- la deliberazione della Giunta Comunale relativa all'approvazione del programma generale dei festeggiamenti patronali per l'anno 2026, nel cui ambito sono organicamente inserite tutte le iniziative di carattere pubblico e i relativi spazi urbani assegnati;
- l'ordinanza n. 101 del 2026 di disciplina temporanea della circolazione e della sosta veicolare, emessa dal Comandante della Polizia Locale, finalizzata a tutelare la pubblica incolumità e le esigenze del traffico veicolare e pedonale;

CONSIDERATO che

- la massiccia e prolungata concentrazione di pubblico comporta l'inderogabile necessità di prevenire tempestivamente condotte lesive del decoro urbano nonché situazioni di potenziale pericolo per l'incolumità fisica dei frequentatori e dei passanti;
- in contesti di forte affollamento, quali le aree d'attrazione del Luna Park e i percorsi commerciali fieristici, l'abbandono al suolo o il lancio incontrollato di contenitori in vetro (bottiglie, bicchieri) e di lattine in alluminio costituiscono un grave fattore di rischio oggettivo, potendo tali oggetti frammentarsi o essere impropriamente utilizzati, arrecando lesioni alle

persone, danni ai beni pubblici e privati nonché grave intralcio al deflusso pedonale e alle eventuali manovre di sgombero d'emergenza;

RITENUTO PERTANTO lo strumento dell'ordinanza sindacale il mezzo idoneo e proporzionato per la salvaguardia dell'ordine pubblico, della sicurezza e della nettezza delle aree cittadine;

RITENUTO ANCORA di dover adottare adeguate misure cautelative e restrittive, a carattere temporaneo, volte a **interdire la vendita, l'asporto e la somministrazione di alimenti e bevande in recipienti vitrei o metallici** disponendo l'efficacia del provvedimento per aree e fasce orarie specifiche, e precisamente:

1. **dal 25 al 29 maggio 2026, dalle ore 18:00 alle ore 03:00**, per tutti gli operatori, ambulanti e non (compresi bar, pub, ristoranti, pizzerie, attività artigianali, titolari di licenze di commercio su aree pubbliche), i quali svolgono attività di somministrazione di bevande nella zona adibita a luna park, nonché in via Einaudi;
2. **per il giorno 28 maggio 2026, dalle ore 18:00 alle ore 03:00 del 29 maggio 2025**, in concomitanza con la giornata conclusiva dei festeggiamenti **per tutti gli operatori ambulanti e non** (compresi bar, pub, ristoranti, pizzerie, attività artigianali, titolari di licenze di commercio su aree pubbliche) **i quali svolgono attività di somministrazione di bevande su tutto il territorio comunale;**

VISTI:

- l'articolo 50, comma 7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- la Circolare del Ministero dell'Interno n. 300/A/4228/17/149/2017/08 del 23 maggio 2017, recante chiarimenti interpretativi e applicativi in ordine alle disposizioni vigenti in materia di tutela della sicurezza urbana;

per i motivi innanzi citati in premessa:

ORDINA

A tutti gli esercenti le attività di somministrazione di alimenti e bevande (compresi bar, pub, ristoranti, pizzerie, attività artigianali, titolari di licenze di commercio su aree pubbliche), nonché ai gestori di distributori automatici h24, l'osservanza delle seguenti disposizioni secondo i criteri temporali e territoriali sotto specificati:

AMBITO DI APPLICAZIONE TEMPORALE E TERRITORIALE:

- **Dalle ore 18:00 di lunedì 25 maggio 2026 alle ore 03:00 di giovedì 28 maggio 2026**, limitatamente all'area del luna park, all'area fiera/festeggiamenti, a **Via Einaudi e zone limitrofe**, secondo la perimetrazione e le disposizioni del Documento Unico del Commercio;
- **Dalle ore 18:00 di giovedì 28 maggio 2026 alle ore 03:00 di venerdì 29 maggio 2026**, su **TUTTO il territorio comunale** (compresi bar, pub, ristoranti, pizzerie, attività artigianali, titolari di licenze di commercio su aree pubbliche, nonché ai gestori di distributori automatici h24);

DIVIETI E OBBLIGHI:

1. **Il divieto assoluto di vendita per asporto e di somministrazione** di bevande e alimenti in contenitori di vetro e/o in lattine di alluminio, anche se dispensate da distributori automatici (distributori H24). In sostituzione di essi, la vendita e la distribuzione dovranno avvenire esclusivamente in contenitori monouso;
2. **L'obbligo tassativo** per tutti gli operatori commerciali che distribuiscono bevande in bottiglie di plastica di procedere, all'atto della consegna al consumatore, alla preventiva rimozione dei relativi tappi di chiusura.

AVVERTE

Che la violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, ferma restando l'applicazione di sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato, integra un illecito amministrativo ed è punibile ai sensi dell'art. 7-bis, commi 1 e 1-bis, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, con l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da **€ 25,00 ad € 500,00**, con facoltà di estinzione mediante pagamento in misura ridotta pari ad **€ 50,00**. La vigilanza e l'esecuzione del presente provvedimento, con l'accertamento delle relative violazioni, sono affidate al Comando di Polizia Locale e a tutte le Forze di Polizia operanti sul territorio.

DISPONE

- Che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante immediata affissione all'Albo Pretorio online sul portale web istituzionale del Comune di Gioia del Colle;
- Che il presente provvedimento venga formalmente trasmesso, per i rispettivi adempimenti di competenza e per la dovuta vigilanza, a:
 - ✓ Prefettura di Bari;
 - ✓ Questura di Bari;
 - ✓ Comando di Polizia Locale di Gioia del Colle;

- ✓ Locale Stazione dei Carabinieri;
- ✓ Comando Tenenza della Guardia di Finanza di Gioia del Colle;
- ✓ Associazioni di Categoria del commercio e dell'artigianato.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Puglia entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine edittale di 120 giorni.

Responsabile del Procedimento è il Comandante della Polizia Locale, **Commissario Superiore Dott. Domenico Laterza.**

IL SINDACO

Avv. Giovanni Mastrangelo